

SENT. N. 148/13
SEZIONE LAVORO
N. 1293/11/RGL
N. 1156 CRON
DEP. 5 MAR. 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, all'udienza del 5/3/13, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1293/11 RG Lav.

TRA

FRANCO ALESSANDRIN

KALED ARAB MASHALLAH

AHMADI FARD

LINA BASTIANELLI

COSTANTINO BILOTTA

DANIELE BRINCI

DONATELLA CONTI

ENZO D'ADDESA

FABIOLA FINI

VILMA GIANOTTI

LUCIO GIORDANO

MICHELE GRINI

BEHZAD IMANI-NOORBAR

MAKHLUF FARAGE

LUCA MARIANGELI

MONIKA EMILIA MATEI

SERGIO OLIVIERI



FARAH PAHLEVAN

SALVATORE PARIGINO

MAJA PETROV

TONINO RONGONI

MARCO ROSSI

ANTONINO RUSSO

MOHAMMAD HOSSEIN TARKESHI

PIERLUIGI VAGNONI

rappresentati dagli avv.ti A. Puliatti e P. De Robertis

e

ASUR Marche

rappresentata dall'avv M. Burattini

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n°338 del 9/4/09

RAGIONI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata essendosi espressamente impegnata la Regione, con l'accordo integrativo 2/6/07 (doc.2 allegato al ricorso, art.49⁷) a concludere, «entro e non oltre un anno solare dalla firma ... il procedimento di inquadramento a ruolo», da iniziarsi «entro 90 giorni dalla firma» nei confronti di «tutti i medici Emergenza Territoriale Sanitaria convenzionati con 5 anni di titolarità .. che ne facciano richiesta e previo esame di idoneità», e cioè in possesso dei «requisiti indicati», come lo erano – pacificamente – i ricorrenti.



In tal modo l'Amministrazione ha esercitato il potere attribuito-
le dalla legge (art.8_{1 bis} D.L.vo 502/92, come sostituito dall'art.8₁
D. L.vo 229/99), assumendo un impegno incondizionato in fa-
vore dei destinatari.

Questi ultimi, peraltro, per quanto dedotto costituendosi in giu-
dizio dalla stessa Azienda, già «sono tutti titolari di un rappor-
to a tempo indeterminato, assimilabile .. al rapporto parasubor-
dinato, .. incardinato necessariamente nell'organizzazione del-
l'ASUR datore di lavoro (orari, poteri organizzativi e disciplina-
ri)».

Non appare quindi condivisibilmente opponibile, alla pretesa
attore, né (quale atto unilaterale dell'Amministrazione) il de-
creto dirigenziale 45 del 5/8/09, (doc. 2 di parte resistente), né
il suo contenuto laddove esso si riferisce genericamente a “di-
sposizioni regionali concernenti la dotazione organica ed i tetti
di spesa relativi personale”: nel senso che per effetto delle ri-
cordate disposizioni legislative e contrattuali si deve intendere
che già la “dotazione organica” sia stata legittimamente modifi-
cata, includendo nell'attività da assolvere mediante personale
dipendente, quella finora svolta dai medici in regime di con-
venzione, con conseguente trasformazione (entro una scadenza
predefinita) del regime formale del rapporto di lavoro di questi
ultimi; mentre l'eventuale onerosità di tale operazione va in tut-



ta apparenza ricondotta alla spesa necessaria per l'adempimento degli impegni assunti in sede collettiva (cfr art.14 comma 6 ACN, doc.1 di parte ricorrente): da assolversi entro il 2/6/08, e quindi senza subire alcuna influenza dai limiti agli ampliamenti di organico (e relativa spesa), imposti dalla sopravvenuta normativa nazionale per gli anni successivi (cfr doc.3 di parte resistente).

Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone la liquidazione delle spese secondo la sostanziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,

DICHIARA che i ricorrenti si devono considerare inquadrati nel ruolo sanitario, ai sensi dell'art.8 comma 1 bis D. L.vo 502/92, a decorrere dal 2/6/08;

CONDANNA la ASUR Marche al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida collettivamente in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Ancona il 5/3/13

IL GIUDICE A. De Sabbata

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa De Vita

**V° Depositato oggi in Cancelleria
ai sensi dell'art. 133 c.p.c.**

Ancona, il 5 MAR 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa De Vita